



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0002997 del 15 dicembre 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/982 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 442/DDA/FP)

Con istanza DDA/982, pervenuta in data 5 dicembre 2016 (prot. n. DDA/0002811), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l., in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società RTI S.p.A., titolare in via esclusiva per il territorio italiano dei diritti connessi sulle emissioni televisive delle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet backin.net, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra cui sono specificamente indicate le seguenti:

- “*Tutto molto bello*” disponibile alle pagine *internet*
<omissis>
- “*Andiamo a quel paese*”, disponibile alle pagine *internet*
<omissis>
- “*42*”, disponibile alle pagine *internet*
<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito backin.net, oggetto di istanza, risulta registrato dalla società Contact Privacy Inc., con sede a Toronto, Canada, specializzata in servizi di mascheramento dei dati dell'utente, per conto di un soggetto non identificabile, raggiungibile all'indirizzo email nd4h6v87yftw@contactprivacy.email, sul sito sono disponibili gli indirizzi abuse@backin.net e support@backin.net;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Google Inc., con sede a Mountain View, California, Stati Uniti d'America, indirizzo di posta elettronica registrar-abuse@google.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati a Mountain View, California, Stati Uniti d'America;
- l'88,7% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/982**", entro il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **26 gennaio 2017**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore